



COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione consiliare n. 81 del 24/11/1998
Modificato con deliberazione consiliare n. 3 del 26/01/1999
Modificato con deliberazione consiliare n. 99 del 15/12/1999.

Riaggiornato con i principi della Legge 212/2000 "Statuto del contribuente",
con delibera consiliare n. 46 del 30/05/2001, controllata dal CO.RE.CO in data 13/06/2001.

Modificato con deliberazione consiliare n. 7 del 27/02/02
Modificato con deliberazione consiliare n.11 del 26/02/03
Modificato con deliberazione consiliare n. 3 del 25/02/04
Modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/05
Modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 07/03/07
Modificato con deliberazione consiliare n. 15 del 27/02/08
Modificato con deliberazione consiliare n. 6 del 25/02/09
Modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 30/03/10
Modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 24/03/11
Modificato con deliberazione consiliare n. 29 del 27/03/12
Modificato con deliberazione consiliare n. 38 del 28/05/13
Modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 11/03/14

INDICE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Definizioni

Art. 2 : Ambito e scopo del regolamento.

Art. 3 : Il funzionario addetto al canone.

TITOLO II : OCCUPAZIONE E CONCESSIONI

CAPO 1° - OCCUPAZIONI

Art. 4 : Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche.

Art. 5 : Occupazioni per l'esercizio del commercio.

Art. 6 : Altre occupazioni .

CAPO 2° - LA CONCESSIONE

Art. 7 : Richiesta di occupazione.

Art. 8 : Ufficio comunale competente.

Art. 9 : Istruttoria della richiesta.

Art. 10: Contenuto e rilascio della concessione.

 Deposito cauzionale

 Durata

Art. 11: Titolarità della concessione.

Art. 12: Rinnovo e disdetta della concessione.

Art. 13: Obblighi del concessionario.

Art. 14: Modifica, sospensione e revoca della concessione.

Art. 15: Decadenza ed estinzione della concessione.

Art. 16: Limiti delle occupazioni.

Art. 17: Uso dell'area concessa.

Art. 18: Occupazioni abusive.

TITOLO III : CANONE DI CONCESSIONE
CAPO 1° . ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

- Art. 19. Istituzione ed oggetto del canone di concessione .
- Art. 20: Criteri per la determinazione della tariffa del canone .
- Art. 21: Classificazione delle strade.
- Art. 22: Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone.
- Art. 23: Durata della occupazione.
- Art. 24: Soggetto passivo.

CAPO 2° - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 25 : Agevolazioni.
- Art. 26 : Esenzioni.

TITOLO IV: ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

- Art. 27 : Accertamento.
- Art. 28 : Versamento per occupazioni permanenti .
- Art. 29 : Versamento per occupazioni temporanee
- Art. 30 : Norme comuni per il versamento.
- Art. 31 : Riscossioni coattive .
- Art. 32 : Rimborsi e compensazione del tributo.
- Art. 33 : Sanzioni e interessi.
- Art. 34 : Contenzioso.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 35 : Disposizioni finali.
- Art. 36 : Disposizioni transitorie.

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono :
 - per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - per " concessione" l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
 - per “occupazione” o “occupare”, la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici o privati gravati di servitù di pubblico passaggio, come sotto definiti con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
 - per "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
 - per “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti , appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati e le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

ARTICOLO 2 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 (Potestà regolamentare delle province e dei comuni) e 63 (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta , rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.
2. Il Regolamento, pertanto , disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

ARTICOLO 3 - IL FUNZIONARIO ADDETTO AL CANONE

1. E' funzionario responsabile della gestione del canone il dipendente comunale, designato dal Dirigente o Responsabile del Servizio ad esaminare le richieste di occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di concessione.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. In particolare, il funzionario comunale :
 - cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente

- alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
- cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni, per le quali opera nel rispetto dell'articolo 9 bis (Diritti e Garanzie del Contribuente Sottoposto ad Attività di Controllo) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.
- sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
- appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione coattiva;
- è coadiuvato dal Responsabile di Settore nella espressione del parere motivato della procedura di interpello, ai sensi dell'articolo 12 (Diritto di Interpello) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;
- informa la propria attività ed adempie ai doveri di cui agli articoli 7 (II Funzionario Responsabile del Tributo). 10 (Interrelazioni tra servizi ed Uffici Pubblici), 11 (Rapporti con il contribuente - Contribuenti non Residenti), 11 bis (Tutela dell'Integrità Patrimoniale del Contribuente), 13 (Avviso di Accertamento - Contenuto minimo dell'Avviso) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

TITOLO II : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

CAPO 1° - OCCUPAZIONI

ARTICOLO 4 - OCCUPAZIONI IN GENERE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno dei centri abitati.
2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti , nonchè le aree destinate a mercati, anche attrezzati e le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, e possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
3. Le occupazioni permanenti, a loro volta , possono essere:
 - a) " pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque , per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale , ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali , a titolo esemplificativo, i passi carrai, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, i chioschi e le edicole , ecc.);
 - b) "annuali ", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
4. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.
5. Ai fini dell'applicazione del canone :
 - a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della

medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

b) sono considerate temporanee

b/1 - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana , anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

b/2- le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

6. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per iniziative o periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

ARTICOLO 5 - OCCUPAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.

ARTICOLO 6 - ALTRE OCCUPAZIONI

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonchè agli usi ed alle consuetudini locali in materia.

2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi vigenti e dai regolamenti. Comunque, tali occupazioni , anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazioni o concessioni ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione .

3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori.

4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.

5. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'articolo 7, comma 6 (Richiesta di Occupazione).

6. Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni, sedie pedane e simili, sono rilasciate in conformità con quanto disposto dal vigente Regolamento dei dehors .

7. Le occupazioni con impianti pubblicitari installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione del canone alla stregua della specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria.

8. Le Occupazioni permanenti realizzate da società erogatrici di servizi di telefonia mobile e di altri servizi di rete sono disciplinate da specifiche convenzioni poste in essere con i singoli gestori.

9. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, (a titolo esemplificativo e non esaustivo ,rottura della rete idrica, perdite di gas ecc) l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo. L'interessato ha l'obbligo di darne comunicazione all'Ufficio Manutenzioni, tramite posta certificata oppure fax completo di tipologia dei lavori e della superficie occupata. La durata di

tali interventi non può essere superiore alle 48 ore, salvo quanto disposto dal successivo terzo paragrafo.

Entro 48 ore dal termine dei lavori di pronto intervento l'interessato ha l'obbligo di fornire al competente Ufficio Tributi copia dell'avvenuto pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.

Qualora l'intervento urgente necessiti di un tempo superiore alle 48 ore, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda a sanatoria di occupazione suolo pubblico all'Ufficio Tributi, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento).

L'ufficio manutenzione provvede a verificare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori. Per quanto riguarda le misure da adottare per la circolazione si rinvia alle norme del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e locale.

10. Per le occupazioni temporanee realizzate da grandi ditte (quali a titolo esemplificativo Hera Enel) riguardanti scavi del manto stradale o apertura botole già esistenti si procederà alla stipulazione di convenzioni ad hoc.

11. Durante le manifestazioni tradizionali del territorio è obbligatorio individuare il perimetro nel quale la manifestazione dovrà svolgersi. Al di fuori di tale perimetro le richieste di concessioni di suolo pubblico seguono le regole ordinarie.

Capo 2° : LA CONCESSIONE

ARTICOLO 7 - RICHIESTA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'articolo 4 (Occupazioni in Genere di Spazi ed Aree Pubbliche) deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione ad eccezione di quanto disposto all'art. 6 c. 9 e 10

2. La domanda va redatta, in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune e, al fine di poter espletare la necessaria istruttoria, deve essere presentata almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'occupazione; in caso di invio a mezzo posta, la data di ricevimento è quella risultante dal timbro di protocollazione apposto all'arrivo. Essa deve contenere, a pena di nullità:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale e recapiti telefonici;

b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;

c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;

d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;

e) la durata e la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;

f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;

g) la dichiarazione di essere a conoscenza e di sottostare a tutte le prescrizioni previste dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

h) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. La domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata, recante l'identificazione e la delimitazione dell'area richiesta. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.

4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto [come per le occupazioni di cui agli articoli 5 (Occupazioni per l'Esercizio del Commercio) e 6 (Altre Occupazioni)], costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

5. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita da regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

6. Le richieste di occupazione temporanea esenti dal pagamento del Canone ai sensi dell'art. 26, escluso comma 24, non comportanti attività di vendita o di somministrazione, di durata non superiore a 24 ore, devono essere presentate su apposito modulo predisposto dal Comune, almeno 4 giorni prima dell'occupazione.

L'occupazione richiesta potrà avvenire senza ulteriori formalità, nel rispetto delle prescrizioni previste in calce al modulo di richiesta, salvo motivato diniego che sarà fatto pervenire al richiedente (anticipato telefonicamente e seguito da fax o telegramma) almeno due giorni prima dell'inizio dell'occupazione stessa.

Le postazioni devono essere costantemente presidiate, pena la loro rimozione con spese a carico dell'occupante.

7. Le richieste di occupazione temporanea presentate dai creatori delle opere del proprio ingegno sono esenti dal pagamento del canone C.O.S.A.P. ai sensi dell'art. 26, comma 24, del presente regolamento e devono essere presentate su apposito modulo predisposto dal Comune, almeno 4 giorni lavorativi prima dell'occupazione.

L'occupazione richiesta potrà avvenire senza ulteriori formalità, nel rispetto delle prescrizioni previste in calce al modulo di richiesta, salvo motivato diniego che sarà fatto pervenire al richiedente (anticipato telefonicamente e seguito da fax o telegramma) almeno due giorni prima dell'inizio dell'occupazione stessa

ARTICOLO 8 - UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

Per l'istruttoria e la definizione, le domande sono trasmesse dall'Ufficio Protocollo Generale al competente Ufficio Comunale, che dovrà attenersi a quanto previsto dal Regolamento Generale in materia di procedimento amministrativo.

ARTICOLO 9 - ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA

1. Il Responsabile del relativo procedimento intraprende la procedura istruttoria tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.
2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il responsabile del servizio competente provvede al rilascio della concessione entro i termini stabiliti dal regolamento sul procedimento amministrativo, decorrenti dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso siano necessario altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

ARTICOLO 10 - CONTENUTO E RILASCIO DELLE CONCESSIONI - DEPOSITO CAUZIONALE – DURATA

In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art.7 (Richiesta di Occupazione);
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
- e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art.1.3 (Obblighi del Concessionario);

3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.

5. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.

6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.

L'ammontare della cauzione è stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

7. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta dell'Ufficio Tecnico Comunale.

8. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 29, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

9. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

ARTICOLO 11 - TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale; perciò non è consentita la subconcessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso, a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 1 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale rimasta inalterata , o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio; resta fermo l'obbligo della comunicazione della variazione delle titolarità ai fini del pagamento del canone. Poiché il Comune ammette l'istituto dell'accollo senza liberazione del contribuente, la cessione della titolarità della concessione, non libera il cedente dall'eventuale obbligazione tributaria discendente da mancati o tardivi pagamenti, accertamenti o contestazioni di qualsiasi natura. Sono comunque applicabili i principi di cui all'articolo 11 bis (Tutela dell'Integrità Patrimoniale del Contribuente) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

ARTICOLO 12 - RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi con l'obbligo da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonchè le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo pubblico come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza , vi provvede il

Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 10 (Contenuto e rilascio delle concessioni - Deposito Cauzionale - Durata);

d) di versare il canone alle scadenze fissate;

e) di presidiare, costantemente le postazioni con le quali occupa il suolo , pena la loro rimozione con spese a carico del concessionario

f) di richiedere l'ordinanza al competente ufficio Tecnico, (qualora quest'ultima non sia già allegata all'atto di concessione rilasciato) se l'occupazione lo necessita;

g) di osservare le disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Polizia Urbana e locale per tutto ciò che concerne in materia di viabilità e sicurezza;

h) di garantire la circolazione dei pedoni e dei soggetti a limitata capacità motoria;

i) di osservare quanto disposto dal Ufficio Tecnico competente.

ARTICOLO 14 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento ,il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi, ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5. Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che ha revocato la concessione.

6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

ARTICOLO 15 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti , non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;

b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;

c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;

d) per violazione delle norme di cui all'articolo 11 (Titolarità della Concessione), relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;

e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;

f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione ovvero se in caso di occupazione temporanea/oraria, senza giustificato motivo, non occupa il suolo entro la metà dell'orario concesso;

g) per violazione delle disposizioni di cui all'art. 6 c. 9 .

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, ne esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di decadenza della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

ARTICOLO 16 - LIMITI DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Locale.

2. Fuori dai centri abitati, la collocazione di chioschi , edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purchè in adiacenza ai fabbricati e semprechè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico - ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

ARTICOLO 17 - USO DELL'AREA CONCESSA

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Il concessionario deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione , in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

ARTICOLO 18 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

2. Sono, altresì, considerate abusive :

- a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione , senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 33 (Sanzioni e Interessi), in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana l' irregolarità delle occupazioni.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma ,l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto dalla Polizia Municipale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

TITOLO III CANONE DI CONCESSIONE

CAPO 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

ARTICOLO 19 - ISTITUZIONE ED OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e ciò a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

2. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "A" del regolamento medesimo.

3. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

ARTICOLO 20 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. La tariffa del canone è determinata dal Consiglio comunale sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in base al nuovo strumento urbanistico (PSC) che suddivide tra perimetro dei centri abitati e non abitati ;
 - b) classificazione delle strade in base all'intensità di traffico;
 - c) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - d) durata dell'occupazione;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. Le tariffe di cui al comma 1, come inizialmente determinate dal Consiglio Comunale, saranno aggiornate annualmente, con atto della Giunta comunale in base al tasso d'inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato, entro i termini di approvazione del bilancio comunale.
3. Per quanto riguarda la tariffa da applicare ai dehors si rimanda alle disposizioni contenute nel vigente regolamento dei dehors

ARTICOLO 21 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero 3 categorie in base al nuovo strumento urbanistico (PSC), che identifica il perimetro dei centri abitati e non, sia in base alla densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Alle strade appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata, la tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 25 per cento rispetto alla 1° categoria . La tariffa per le strade di 3° categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1°.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. La planimetria con la suddivisione delle strade è allegata al presente Regolamento (allegato " B"), del quale costituisce parte integrante.

ARTICOLO 22 - COMMISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA E APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato alla entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
2. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati , servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. La superficie eccedente i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. Le superfici occupate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq. ,del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.
6. Il canone relativo alle occupazioni temporanee è graduato anche in relazione alla durata della occupazione medesima come stabilito nell'allegato B della delibera di Giunta comunale.
7. Le misure di tariffa, determinate per aree e graduazione oraria, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione, a euro 0,08 al mq. al giorno salvo diversa determinazione.
8. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro convenzionale. Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
9. Qualora i soggetti interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi a norma del Codice della strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione , commisurato alla larghezza dell'accesso, oltre al pagamento del cartello di divieto di sosta di €15,00.
10. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.
11. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.
12. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonchè le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
13. Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con l'atto di concessione.

ARTICOLO 23 - DURATA DELLA OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui alla allegata tabella "A", ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad ore, secondo la tariffa di cui all'articolo 22 (Commisurazione dell'Area Occupata e Applicazione del Canone).

ARTICOLO 24 - SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.
3. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto dalla competente Polizia Municipale, sono equiparate a quelle assentite da atto di concessione e l'occupante di fatto è soggetto passivo del canone.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 bis (Tutela dell'integrità patrimoniale del Contribuente) comma uno, l'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione del debito con altro credito tributario. Ai sensi e per gli effetti dello stesso articolo, comma due, la qualità di soggetto passivo del tributo può essere trasmessa per accollo senza liberazione del contribuente originario, secondo quanto previsto dagli articoli 1273,1274,1275 e 1276 del Codice Civile, anche con riferimento alle garanzie sotto qualsiasi forma prestate.

CAPO 2° AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ARTICOLO 25 - AGEVOLAZIONI

1. Le tariffe ordinarie del canone sono ridotte calcolandole a scalare singolarmente:
 - a. dell'80 per cento, nel caso di occupazioni realizzate per iniziative socio/culturali, senza fini di lucro, organizzate da Associazioni di volontariato regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni, rivolte alla cittadinanza, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - b. dell'80 per cento, nel caso di occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali, sportive religiose e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
 - c. del 50 per cento, per occupazioni, permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché prive di appoggi al suolo pubblico;
 - d. del 50 per cento, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente, di cui all'alt. 4, comma 6, o di durata non inferiore ad un mese;
 - e. del 50 per cento, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo originariamente autorizzato con esclusione di eventuali proroghe;
 - f. del 50 per cento per le occupazioni realizzate per la posa di fibre ottiche e assimilabili;
 - g. dell'80 per cento, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
 - h. del 50 per cento, per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - i. del 30 per cento, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni.
 - j. del 50 per cento per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere "ricorrente", per le quali l'interessato richieda di effettuare il

pagamento, mediante convenzione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

- k. dell'80 per cento per le occupazioni mercatali temporanee che si verificano in località decentrate, con carattere "ricorrente" o in occasione di sagre, fiere, rassegne culturali e feste paesane;
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Alle occupazioni effettuate dai mercati sperimentali è applicata, in deroga all'art 22 - comma 7 e fino all'istituzione definitiva del mercato, la tariffa corrispondente alla categoria terza. Dall'istituzione definitiva del mercato in avanti si applica la tariffa corrispondente alla categoria di appartenenza.

ARTICOLO 26 - ESENZIONI

Sono esenti dal canone di concessione:

1. Le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dall'Unione dei Comuni e loro Associazioni e Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
2. Le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, culturali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita e di durata non superiore a 24 ore;
3. Le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
4. Le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati al punto 1) per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
5. Le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
6. Le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e ,comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
7. Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
8. Le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
9. Le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
10. Le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;

11. Le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
12. Le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
13. Le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
14. Le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
15. Le occupazioni di cui all'articolo 7, comma 6 (Richiesta di Occupazione);
16. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
17. Le occupazioni di aree cimiteriali;
18. Le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
19. Le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con esclusione delle occupazioni con linee aeree di cui all'articolo 20, comma 2 (Criteri per la determinazione della Tariffa del Canone) e le occupazioni effettuate con balconi bow - windows o simili infissi di carattere stabile;
20. Le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni ed iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
21. Le occupazioni con passi carrabili, la cui relativa tassa sia stata definitivamente assolta ai sensi dell'art.44 comma 11 del decreto legislativo n. 507/1993 e legislazione precedente;
22. Le occupazioni con griglie, vetrocementi, bocche di lupo, botole, pozzetti, intercapedini e simili;
23. Le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
24. Le occupazioni effettuate dai creatori delle opere del proprio ingegno;
25. Le occupazioni effettuate dai partecipanti a sagre, iniziative culturali, ecc., nonché quelle istituite dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale, a carattere sperimentale per sviluppare il commercio oppure per favorire l'aggregazione socio- territoriale;
26. Gli accessi carrabili dei coltivatori diretti soggetti, a norma della legge 9/1/1963 n. 9, all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia di cui alla legge 26/10/1957 n. 1047 (art. 63, comma 3), della legge 30/04/1969 n. 153 e legge 2/08/1990 n. 233.
27. Le occupazione effettuate da un comitato organizzativo o da associazioni non aventi scopo di lucro, per la raccolta fondi da destinare totalmente in beneficenza a favore di popolazioni colpite da eventi straordinari (es. terremoto). L'evento deve avere il patrocinio del Comune.

Per i requisiti di tipo soggettivo è necessaria la presentazione della documentazione atta a dimostrare il diritto all'esenzione.

TITOLO IV ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

ARTICOLO 27 – ACCERTAMENTO

1. L'accertamento dell'entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione.
2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.
3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.
4. Nell'esercizio delle attività di cui ai commi precedenti, il responsabile del procedimento è tenuto a conformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 9 (Attività di controllo e accertamento), 9 bis (Diritti e garanzie del Contribuente sottoposto ad attività di controllo), 10 (Interrelazioni tra servizi ed Uffici Pubblici), 11 (Rapporti con il Contribuente - Contribuenti non residenti), 11 bis (Tutela dell'integrità patrimoniale del Contribuente), del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

ARTICOLO 28 - VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione;
2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di marzo di ciascun anno.
3. Le variazioni nell'occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, senza compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

ARTICOLO 29 - VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell'articolo 30 o anche con versamento diretto alla Polizia Municipale con contestuale rilascio di quietanza.
2. Per le occupazioni "ricorrenti", di cui all'articolo 4, comma 6 (Occupazione in genere di spazi ed aree pubbliche), il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare. Tuttavia, per tali occupazioni e per quelle di durata non inferiore ad un mese, su richiesta dell'interessato, può essere effettuato mediante convenzione con tariffa ridotta del 50 per cento.
3. Per il pagamento delle occupazioni d'urgenza si rimanda a quanto disposto all'art 6, comma 9;

ARTICOLO 30 - NORME COMUNI PER IL VERSAMENTO

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale, intestato a – Comune di Calderara di Reno – Cosap – Servizio Tesoreria , con arrotondamento a 1,00 euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 euro o per eccesso se è superiore.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. A richiesta, è ammessa la possibilità del versamento in rate anticipate (con scadenza al 31/03, 31/05, 31/07, 31/10 e 30/11), qualora l'ammontare del canone sia superiore a euro 258,00.

ARTICOLO 31 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente mediante procedura indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta Comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per il ripristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
4. Nell'esercizio di tale attività, il Funzionario opera nel rispetto dell'articolo 11 bis (Tutela dell'Integrità Patrimoniale del Contribuente) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie di questo Comune.

ARTICOLO 32 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO

1. Alla restituzione o compensazione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all'articolo 3 (il Funzionario addetto al canone) a seguito di istanza attivata dall'interessato. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso. La restituzione delle somme potrà essere effettuata, a partire dall'anno di imposizione 2002, anche attraverso l'istituto della compensazione. Formano oggetto di restituzione, anche le somme previste nell'ambito dell'articolo 11 bis (Tutela dell'Integrità Patrimoniale del Contribuente), comma terzo (fideiussioni) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.
2. Ai diritti di credito dell'Amministrazione e del privato è applicabile la prescrizione estintiva prevista dal Codice Civile. La domanda, intesa ad ottenere la restituzione o la compensazione del canone da pagarsi periodicamente ad anno in relazione ad occupazioni permanenti, deve essere presentata nel termine di 5 anni dal pagamento.

Allo stesso termine di prescrizione di 5 anni è soggetto il diritto del Comune alla riscossione del canone dovuto in relazione ad occupazioni permanenti.

Si prescrive invece in 10 anni il diritto al rimborso ed all'incasso del canone dovuto per occupazioni temporanee.

ARTICOLO 33 - SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso od insufficiente pagamento entro i termini previsti, l'Ufficio invita l'interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione.
2. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.
3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite, salvo per i casi diversamente disciplinati, con l'applicazione dell'indennità e della sanzione amministrativa nella seguente misura, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, Sezione I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi:
 - a) alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'articolo 18 (Occupazioni abusive), risultanti da verbale di contestazione redatto dalla competente Polizia Municipale, si applica una indennità pari al canone maggiorato del cinquanta per cento , considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla competente Polizia Municipale;
 - b) alle occupazioni di cui alla lettera a) si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare della somma di cui alla stessa lettera a) , ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - c) in caso di occupazione di suolo pubblico in modo difforme da quanto stabilito nella concessione, risultante da verbale di contestazione redatto dalla competente Polizia Municipale, si applica la sanzione amministrativa in misura pari ad una volta e mezzo l'ammontare del canone evaso che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata.
4. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 34 – CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971 (Competenza per ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni e servizi pubblici).
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se ed in quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO V- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 35 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

ARTICOLO 36 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° gennaio 1999 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente come da articolo 63 (Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche), comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 446 del 1997, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima.
2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

ALLEGATO A

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONE CHE DANNO LUOGO ALL'APPLICAZIONE DEL CANONE.

- Passi carrabili
- Passi carrabili provvisori
- Accessi a passi " a raso " per i quali sia stato richiesto il cartello segnaletico di divieto di sosta.
- Occupazioni temporanee per l'esercizio del commercio.
- Strutture fisse al suolo per attività commerciali.
- Esposizione di merci all'esterno degli esercizi commerciali.
- Chioschi.
- Edicole
- Occupazioni con piattaforme, tavolini, ecc. concesse a pubblici esercizi (compresi i dehors).
- Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con fili, condutture, cavi e impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.
- Occupazioni effettuate da venditori ambulanti, circhi, giostre e spettacoli viaggianti.
- Occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, culturali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, comportanti attività di vendita o di somministrazione.
- Occupazioni con impiantistica pubblicitaria.
- Occupazioni permanenti realizzate da società erogatrici di servizi di telefonia mobile e altri servizi di rete
- Occupazioni per lavori edili.
- Occupazioni realizzate per la posa di fibre ottiche e assimilabili
- Occupazioni d'urgenza
- Occupazioni temporanee realizzate da grandi ditte (quali a titolo esemplificativo Hera Enel) riguardanti scavi del manto stradale o apertura botole
- Tutte le fattispecie di occupazione regolarmente autorizzate, non comprese tra le esenzioni di cui all'articolo 26 del presente regolamento.

ALLEGATO B

Planimetria vie (depositato presso ufficio tributi)